

**Tribunale di Verona – Ordinanza 4.5.2011  
(Composizione monocratica – Giudice RIZZUTO)**

Il Giudice

nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. promosso da TG (*omissis*)  
contro DS (*omissis*)

premesso

che con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. TG ha esposto che:

- in data 18.4.2008 tra il ricorrente e il signor DG era stata costituita la società BS di TG & C. s.a.s.,
- in data 17.2.2010 il signor DG aveva donato le proprie quote al figlio DS e contestualmente i nuovi soci avevano trasformato la società in società in nome collettivo con capitale sociale suddiviso al 50% tra i due soci,
- sin dall'inizio i rapporti tra i soci erano stati conflittuali tenuto conto del comportamento del resistente che aveva avvocato a sé la gestione e l'amministrazione della società relegando il ricorrente a mero esecutore;
- attualmente il ricorrente si trova di fatto estromesso dalla società;

che, costituitosi in giudizio, DS ha preliminarmente eccepito l'incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto del 18.4.2008, la nullità della citazione per omessa citazione della s.a.s. BS e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto promuovendo, in via subordinata, domanda di esclusione del ricorrente

\* \* \* \* \*

ritenuti non sussistenti motivi di nullità della citazione posto che il giudizio in esame è stato introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e il ricorso è stato notificato al resistente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società BS (cfr. peraltro sul punto Cass. n. 1036 del 2009);

ritenuto non integrata alcuna lesione del contraddittorio dalla concessione di termini per memorie tenuto conto che anche nella procedura non sommaria i termini concessi alle parti coincidono, salva la previsione delle replica anch'essa però coincidente nei termini; che pertanto nel procedimento sommario, caratterizzato da maggior snellezza, la memoria concessa deve essere intesa quale replica agli iniziali atti introduttivi;

osservato che nel giudizio sono promosse le contrapposte domande di accertamento dell'esistenza di una causa di scioglimento della società di persone e la causa di

esclusione del ricorrente e che, con riferimento a tali domande, entrambe le parti hanno eccepito improponibilità delle avverse domande per effetto della clausola compromissoria prevista dall'art. 13 dell'atto di donazione di quote e trasformazione di società in accomandita semplice in società in nome collettivo;

osservato che la questione deve trovare diversa soluzione in ragione della diversa natura delle domande avanzate,

osservato infatti che la domanda di esclusione dalla società attiene alla traduzione in chiave societaria della disciplina generale dell'inadempimento dei contratti e va perciò ricondotta nell'ambito del generale contenzioso che può instaurarsi tra il socio e la società, in cui non viene in gioco l'interesse generale e di natura pubblicistica della società stessa alla realizzazione di un'attività economica comune, in conformità con lo schema causale enunciato dall'art. 2247 c.c. e può dunque essere deferita agli arbitri (cfr, Trib. Napoli 26.3.2003);

osservato invece che la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società - che costituisce il presupposto per la nomina giudiziale del liquidatore - riguarda non già il personale interesse dei soci, di per sé disponibile, ma l'interesse generale al mantenimento in vita della società, in quanto tale indisponibile, e, come tale, non compromettibile e devolvibile al giudizio di arbitri (cfr. nello stesso senso Trib. Milano 15.5.2009, Trib. Reggio Emilia, 05.02.2008, Trib. Salerno 12.4.2007, Trib. Ravenna 3.2.2006);

ritenuta, nel merito, fondata la domanda di scioglimento sotto il profilo dell'esistenza di un insanabile contrasto fra i soci, tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale.

ritenuto infatti dalla disamina degli stessi atti difensivi emerge senza dubbio alcuno il dissidio tra i soci, provata peraltro dalle stesse doglianze del resistente poste a fondamento della domanda di esclusione;

ritenuto che "il dissidio tra i soci di una società di persone sebbene non contemplato espressamente dall'art. 2272 n. 2 c.c. può configurare una causa di scioglimento della società se si concretizza nell'impossibilità di perseguire l'oggetto sociale",

osservato che, nella specie, il capitale sociale è diviso al 50% tra i due soci in dissidio e che l'alta litigiosità tra i due e le doglianze sollevate l'uno nei confronti dell'altro, in relazione alla pregressa gestione o a quella attuale, rende di fatto impossibile l'ordinaria gestione della società sia con riferimento ai necessari atti deliberativi che, con riferimento

agli atti di straordinaria amministrazione che per statuto richiedono il consenso di entrambi i soci;

osservato che non pare pertinente, al fine di paralizzare la domanda di liquidazione, il rinvio ai principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18243 del 2004 posto che oggetto di quel giudizio era la valutazione dell'inefficacia del recesso operato da uno dei soci per mancanza di giusta causa e, in quella ipotesi la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui, in presenza di una domanda di dichiarazione di inefficacia del recesso per giusta causa, aveva condotto la valutazione con riferimento alla diversa ipotesi di dissidio insanabile tra i due unici soci della società, ritenendo irrilevante la ricerca della responsabilità dello stato di dissidio fra i due soci in presenza di una precisa domanda avanzata a tal fine;

osservato tuttavia che, nel caso in esame, la domanda di esclusione non è proponibile in questa sede né risulta pendente avanti all'organo competente, risulta invece un insanabile contrasto tra i soci idoneo, per la ripartizione delle quote e la ripartizione degli poteri gestionali, a rendere obiettivamente non conveniente la continuazione dell'attività sociale e improduttiva la permanenza del vincolo sociale;

che, una volta pronunciato lo scioglimento della società, deve essere nominato un liquidatore;

che le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta;

**dichiara** lo scioglimento della società "BS di TG e DS con sede in (*omissis*);

**nomina** liquidatore il dott. ST per gli adempimenti relativi alla liquidazione;

**condanna** il resistente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.500 di cui € 80 per spese, € 750,00 per diritti e il resto per onorario oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa..

Manda alla cancelleria per le comunicazioni